

Come abbiamo già visto, la legge non è che il dettame della ragione pratica esistente nel principio che governa una società, o comunità perfetta. Ora, una volta dimostrato, come abbiamo fatto noi nella Prima Parte (q. 22, aa. 1 e 2), che il mondo è retto dalla divina provvidenza, è chiaro che tutta la comunità dell'universo è governata dalla ragione divina. Perciò il piano stesso con il quale Dio, come principe dell'universo, governa le cose ha natura di legge. E poiché la mente divina non concepisce niente nel tempo, essendo il suo pensiero eterno, come insegna la Scrittura, codesta legge dev'essere *eterna*. [...] ▶B

la legge eterna

Essendo la legge, come abbiamo detto, una regola o misura, in due modi può trovarsi in un soggetto: primo, come in un principio regolante e misurante; secondo, come in una cosa regolata e misurata, poiché quest'ultima viene regolata e misurata in quanto partecipa della regola o misura. Ora, poiché tutte le cose soggette alla divina provvidenza sono regolate e misurate, come abbiamo visto, dalla legge eterna, è chiaro che tutte partecipano più o meno della legge eterna, perché dal suo influsso ricevono un'inclinazione ai propri atti e ai propri fini. Ebbene, tra tutti gli altri esseri la creatura ragionevole è soggetta in maniera eccellente alla divina provvidenza, perché ne partecipa col provvedere a se stessa e ad altri. Perciò in essa si ha una partecipazione della ragione eterna, da cui deriva un'inclinazione naturale verso l'atto e il fine dovuto. E codesta partecipazione della legge eterna nella creatura ragionevole si denomina legge *naturale*. [...] ▶C

la legge naturale

Come abbiamo già spiegato, la legge è un dettame della ragione pratica. Ora, nella ragione pratica e in quella speculativa si riscontrano procedimenti analoghi: infatti l'una e l'altra, come abbiamo visto, partendo da alcuni principi arrivano a delle conclusioni. Perciò, stando a codesta analogia, come in campo speculativo dai primi principi indimostrabili, naturalmente conosciuti, si producono in noi le conclusioni delle varie scienze, di cui non abbiamo una conoscenza innata; così è necessario che la ragione umana, dai precetti della legge naturale, come da principi universali e indimostrabili, arrivi a disporre delle cose in maniera più particolareggiata. E codeste particolari disposizioni, elaborate dalla ragione umana, si chiamano leggi *umane*, se si riscontrano le altre condizioni richieste per la nozione di legge [...]. ▶D

le leggi umane

►B Nelle pagine precedenti Tommaso ha dimostrato che il mondo è retto da un provvidenziale piano divino: la "legge eterna" è appunto tale disegno razionale con cui Dio guida il mondo, il quale può essere considerato come una comunità, o società, universale. Era stato in modo particolare il diritto romano ad affermare l'esistenza di una legge eterna intesa come "diritto naturale". Così si esprimeva ad esempio Cicerone: «Vi è certo una vera legge, la retta ragione conforme a natura, diffusa fra tutti, costante, eterna, che con il suo comando invita al dovere e con il suo divieto distoglie dalla frode» (in Lattanzio, *Div. Inst.*, VI, 8, 6-9).

►C Essendo tutta la realtà regolata dalla legge eterna, dalla quale riceve l'inclinazione al proprio fine, anche l'uomo partecipa di essa. Grazie alla propria ragione egli è in grado di provvedere a sé e agli altri, e sempre grazie ad essa, cioè in modo attivo e responsabile, può riconoscere la legge naturale presente come "principio regolante" in se stesso. La legge naturale non è solo qualco-

sa che la natura ha "insegnato" a tutti gli esseri animati, dotandoli dell'istinto, ma implica un atto razionale, in forza del quale si colgono i principi primi che sono alla base dell'agire pratico, i quali hanno la stessa evidenza dei principi primi della logica.

►D Dalla legge naturale deriva la legge umana, la quale non è che una specificazione dei principi razionali della legge naturale, o in norme generali (*jus gentium*), o in norme più particolari (*jus civile*). La legge umana ha un aspetto coercitivo, in quanto deve dissuadere i disonesti dal mettere in atto i loro piani, e un aspetto pedagogico, in quanto ricorda agli uomini le norme da seguire. Il collegamento istituito da Tommaso tra la legge naturale e la legge umana rappresenta il fondamento che legittima sia l'esercizio della giustizia, sulla quale si basa la prosperità dello Stato, sia la possibilità per il singolo di realizzare una vita "buona", nel senso di rispondente alle caratteristiche della sua natura.